

REGOLAMENTO (CEE) N. 117/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1990

recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1989/1990, evidenziano che la situazione della campagna 1989/1990 è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 4 620 000 hl di vino da tavola;

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna precedente relativa alla possibilità di detrarre dal volume da prendere in considerazione per determinare il quantitativo di vino da conferire alla distillazione dei mosti destinati alla lavorazione, dopo il 15 marzo, è insufficiente per valutare gli effetti di tale provvedimento e che occorre pertanto, per valutarne l'impatto, riconfermarlo per questa campagna;

considerando che numerosi piccoli produttori di uve aderiscono a cantine cooperative o ad associazioni di produttori; che, in base allo statuto di tali organismi, in alcune regioni di produzione, l'obbligo di consegna di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 concerne l'organismo nel suo insieme mentre, in altre regioni, l'obbligo incombe ad ogni aderente, che di conseguenza l'esonero previsto a favore dei piccoli produttori rischia di avere un impatto molto diverso nelle varie regioni; che occorre tener conto di questa situazione e delle difficoltà che implicherebbe l'introduzione di un duplice sistema di

esonero all'interno di una stessa regione per la fissazione del quantitativo minimo che i produttori sono tenuti a consegnare;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che l'applicazione della norme di cui all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87, per assicurare una transizione armoniosa tra le percentuali del prezzo di orientamento valide, rispettivamente per la campagna precedente e per la campagna 1990/1991, porta a fissare al 15 % la percentuale del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vino interessati da utilizzare per determinare il prezzo di acquisto del vino da tavola da conferire alla distillazione; che il volume da distillare in base alla distillazione obbligatoria per la campagna 1989/1990, non richiede l'applicazione di tale percentuale e porta a fissare il prezzo al 50 % del prezzo di orientamento di ciascuno dei tipi di vini da tavola interessati, in applicazione della norma di cui all'articolo 39, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1989/1990, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a 4 620 000 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.